



PAOLA PELLEGRINI
NOTAIO

Repertorio n.6676

Raccolta n.4239

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Roma 2

L'anno duemilaventicinque, il giorno cinque del mese di aprile
le (5 aprile 2025)

il 9 aprile 2025

N. 12858

in Roma, piazza dell'Ateneo Salesiano, 1, presso l'Aula Magna dell'Università Pontificia Salesiana, avanti a me Dottoressa Paola **PELLEGRINI**, Notaio in Roma, con studio in Via Sabotino n. 45, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Serie 1/T

Esatti Euro Esente

è presente

- **"AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN APS"**, con sede legale in Roma, piazza Flavio Biondo, 18, c.f. 96198380584, associazione iscritta presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore con repertorio n. 51036 e determina n. G12352 del 19 settembre 2022, in questo atto rappresentata dal presidente del Consiglio d'Amministrazione **SALBINI Gianfranco**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato in Roma, ove sopra, munito dei poteri conferitigli dallo statuto.

Il comparente, dell'identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno e luogo si è riunita l'assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello Statuto;

Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente SALBINI

Gianfranco come sopra generalizzato, che invita me Notaio a

far constare da pubblico verbale le risultanze della presen-

te assemblea e le delibere che la medesima ad adottare, quin-

di constatata che:

- la presente adunanza è stata debitamente convocata median-

te lettera del 3 febbraio 2025;

- sono presenti in proprio o per delega n. 258/258 associati

aventi diritto al voto, come da foglio presenze che si alle-

ga sotto la lettera "A" (all. A);

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti: esso Presi-

dente, il vice Presidente Giancarlo Giambarresi e i Consi-

glieri Anna D'Emilio Puntel, Immacolata Esposito, Giovanni

Fatucchi, Giovanna Grignoli, Samanta Meini;

- del Collegio dei Revisori è presente Domenico Ritorto as-

senti giustificati gli altri.

Il Presidente SALBINI Gianfranco dichiara pertanto la presen-

te assemblea regolarmente e validamente costituita in secon-

da convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti di cui

all'Ordine del Giorno; quindi dichiara aperta la seduta.

Il Presidente espone all'assemblea le modifiche da apportare

allo Statuto dell'Associazione perché questa possa trasfor-

marsi in associazione di secondo livello (associazione di as-

sociazioni), per conferire allo Statuto una piena conformità

con il Codice del Terzo settore e ad AIPD un maggior peso politico, migliorare la democrazia associativa, mettere al centro maggiormente la persona con disabilità e potenziare l'azione di supporto delle Sezioni, senza tuttavia perdere la natura di associazione "di famiglie". Dà atto anche che la modifica dello Statuto di AIPD Nazionale non cambierà lo Statuto e la vita delle Sezioni, ma solo il loro rapporto con l'associazione nazionale.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea all'unanimità,

delibera

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione così come proposto dal Presidente, inviato unitamente alla convocazione della presente assemblea salvo per qualche piccola modifica non sostanziale illustrata in assemblea dal Consigliere Fatucchi e qui allegato sotto la lettera "**B**" (**all. B**), con effetto a far data non anteriore al 7 aprile 2025 e comunque fatti salvi gli effetti della pubblicità sul RUNTS;

- di approvare, ora per allora, l'ammissione, quali soci dell'Associazione come oggi modificata, delle Sezioni che ne hanno fatto richiesta e precisamente di quelle di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**" (**all. C**);

- di dare mandato al Presidente affinché apporti tutte quel-

le modifiche allo Statuto che dovessero essere richieste dalle competenti autorità e uffici preposti, anche per l'iscrizione delle presenti modifiche nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta e mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per averne come mi dichiara esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali lo sottoscrivono con me Notaio alle ore sedici e cinque. Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa otto pagine di due fogli.

In originale f.to:

Gianfranco SALBINI

Paola Pellegrini

=====

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE CON SINDROME DI DOWN ETS - APS", in forma abbreviata "AIPD Nazionale ETS-APS", qui di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione, costituita il 2 gennaio 1979 ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile con la denominazione "Associazione Bambini Down" ha poi assunto la denominazione "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN", poi la denominazione "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" ed infine "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ETS - APS".

Per sottolineare la dignità e centralità della persona rispetto ad una particolare condizione genetica (trisomia 21) e di disabilità, è stata adottata l'attuale denominazione, mantenendo il vecchio acronimo per ragioni di continuità.

Ove l'Associazione dovesse acquisire i requisiti di rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 potrà presentare l'iscrizione alla specifica sezione del RUNTS, l'accettazione della quale comporterà l'aggiunta alla denominazione della locuzione di "Rete associativa".

L'Associazione ha personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983.

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 8, 11 e 28.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di uno o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore, in forma di



azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione in particolare opera a favore delle persone con sindrome di Down (trisomia 21), delle loro famiglie e delle associazioni aderenti.

L'Associazione agisce nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, promuovendo la

dignità e i diritti della persona, la qualità di vita e la piena partecipazione su base di uguaglianza con gli altri, secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.

L'Associazione promuove il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, all'autonomia e alla partecipazione sociale delle persone con sindrome di Down (trisomia 21), condizione genetica caratterizzata da disturbi del neurosviluppo e comorbidità associate, che necessitano di percorsi diagnostico-terapeutici e abilitativi in tutte le fasce di età, dalla nascita all'età senile.

In collaborazione con le associazioni aderenti, l'Associazione sostiene le persone con trisomia 21 nell'esigere tali diritti e promuove un'adeguata presa in carico da parte dei Servizi attraverso la costruzione, attivazione, modifica e integrazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, allo scopo di migliorare le loro condizioni personali e di salute e favorendone la partecipazione nei diversi contesti di vita.

L'Associazione contribuisce allo studio e alla ricerca, alla corretta e aggiornata informazione sulla sindrome di Down e promuove la massima autonomia possibile delle persone con trisomia 21, tenendo conto delle loro condizioni personali, delle loro aspirazioni e dello specifico contesto di vita.

Le modalità con le quali l'associazione sviluppa le attività di interesse generale sono descritte nel dettaglio nelle Linee Guida approvate dall'Assemblea dei Soci. I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il



pubblico.

Art. 3 - I Soci - Ammissione

L'associazione promuove e riconosce la nascita di Sezioni locali autonome, ma può associare anche altre associazioni locali autonome già costituite, nei limiti e con le modalità e forme previste ai seguenti commi e nel Regolamento.

L'Associazione è composta dai Soci:

a - SEZIONI LOCALI, che sono associazioni autonome costituite da persone fisiche, con o senza personalità giuridica, che si occupano in maniera esclusiva o prevalente di persone con trisomia 21 e delle loro famiglie, che condividono lo scopo, le finalità e le metodologie delle attività dell'Associazione e assumono la denominazione di "AIPD-Associazione Italiana Persone con sindrome di Down-Sezione ..." aggiungendo a tale dicitura il nome della località o del territorio di riferimento.

Le Sezioni locali già costituite alla data di approvazione del presente Statuto possono mantenere nella propria denominazione estesa e/o breve l'acronimo "AIPD" e la dicitura "Associazione Italiana Persone Down".

Per avviare l'iter di costituzione di una nuova Sezione locale, il gruppo dei promotori deve acquisire preventiva autorizzazione da parte dell'Associazione.

b - ALTRE ASSOCIAZIONI autonome costituite da persone fisiche, con o senza personalità giuridica, che si occupano in maniera esclusiva o prevalente di persone con trisomia 21 e delle loro famiglie, che condividono lo scopo, le finalità e le metodologie delle attività dell'Associazione e mantengono la propria denominazione, ma possono usare nella propria comunicazione la dicitura "affiliata/o a AIPD - Associazione Italiana Persone con sindrome di Down ETS - APS".

I Soci possono utilizzare il logo dell'Associazione secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Il numero dei Soci è illimitato.

Il numero di Soci dell'Associazione diversi da associazioni di promozione sociale non può essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Il numero delle persone fisiche associate alle

associazioni aderenti all'Associazione non può essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. L'ammissione di un nuovo Socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'associazione richiedente.

Eccezionalmente, in via transitoria, in sede di approvazione della formulazione del presente Statuto la stessa competenza è riconosciuta all'Assemblea.

L'ente che desidera aderire come Socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di conoscere e accettare integralmente e senza riserve il presente Statuto, il Regolamento e gli eventuali codici etici, e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione, accertati i requisiti richiesti e constatata la corretta e completa presentazione della domanda di ammissione, delibera secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata sul libro degli associati.

L'ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione e dalla contestuale iscrizione nel libro degli associati ed è validata dal versamento della quota associativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'associazione interessata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, l'associazione presentatrice può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta in occasione della prima successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente, non è trasmissibile e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono ammesse adesioni che violino tali principi, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - I Soci - Diritti e obblighi



I Soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa;
- eleggere gli Organi dell'Associazione;
- partecipare alle Assembles dei Soci;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi di formazione, consulenza, supporto o di altro tipo erogati dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate all'art. 25.

Le associazioni aderenti, pur mantenendo piena autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale, decisionale ed operativa, hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento e gli eventuali codici etici e le deliberazioni assembleari o degli altri organi associativi adottate legalmente e in conformità alle norme statutarie;
- versare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno in corso; la qualità di Socio non viene persa nel caso che il versamento avvenga in ritardo, purché entro l'anno solare;
- non svolgere attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- trasmettere all'Associazione il nuovo Statuto vigente entro 60 giorni dalla approvazione di eventuali modifiche;
- fornire all'Associazione i propri dati, quelli relativi ai suoi associati, alle cariche sociali e alle persone con disabilità afferenti, nel rispetto della normativa sulla privacy, secondo quanto indicato nel Regolamento e limitatamente a quanto necessario per l'attuazione dello scopo, finalità e attività di cui all'art. 2;
- operare nel rispetto delle normative vigenti.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 5 - I Soci - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere presentato in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

adeguatamente al Socio.

b) per esclusione, che può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci nei seguenti casi:

- mancato rispetto dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento e degli eventuali codici etici, delle deliberazioni assembleari o degli altri organi associativi adottate legalmente e in conformità alle norme statutarie;
- morosità nel pagamento della quota annuale;
- per modifiche nello Statuto dell'associazione aderente in contrasto o non coerenti con lo scopo, le finalità e le attività dell'Associazione;
- per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione e/o tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa e/o per altri gravi e comprovati motivi.

L'Assemblea dei Soci vota per l'esclusione con modalità segreta dopo aver sentito, se possibile, le giustificazioni del Socio.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere inappellabile entro i successivi 30 giorni.

L'Ente escluso o che ha effettuato il recesso non potrà più utilizzare nella propria denominazione, anche abbreviata, alcuna dicitura, locuzione o riferimento alla denominazione, anche abbreviata, dell'Associazione.

L'Ente escluso o che ha effettuato il recesso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La perdita della qualità di Socio, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può deferire il Socio a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione: in attesa che la prima Assemblea utile deliberi sull'esclusione del Socio, il Socio deferito è sospeso da tutti i diritti, nonché dalle attività sociali.



Art. 6 - Organi

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Assemblea dei Soci - Composizione e validità

L'Assemblea è composta con diritto di voto da un rappresentante di ogni Socio che sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e sia in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare all'Assemblea con un numero di voti proporzionale al numero dei propri iscritti.

Il criterio di rappresentanza è il seguente:

Numero di iscritti all'associazione aderente	Voti a disposizione dell'associazione aderente
7-25	1
26-50	2
51-75	3
76-125	4
Oltre 125	5

Il numero di voti a disposizione dell'associazione aderente si determina in base al numero di iscritti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per le associazioni che hanno aderito nell'anno in corso, per le quali il numero di voti a disposizione si determina in base al numero di iscritti all'ammissione.

Il Socio è rappresentato in Assemblea dal Legale Rappresentante o da un suo delegato.

La delega deve essere conferita in forma scritta.

Il Legale rappresentante può conferire la delega ad altro socio della propria associazione o ad un rappresentante di un altro Socio partecipante all'Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea può ricevere al massimo 3 deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, i rappresentanti dei Soci non in regola con il versamento della quota associativa e le persone fisiche elette o candidate in qualsiasi Organo dell'Associazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione

dell'Associazione non possono ricevere deleghe né conferire la propria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno 2/3 dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Assemblea dei Soci - Competenze

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non rappresentati in Assemblea o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa;
- b) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'elezione e la revoca dell'Organo di Controllo e del suo Presidente;
- e) l'elezione e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- f) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- g) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- h) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- i) qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- j) l'esclusione del Socio;
- k) la responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto



costitutivo alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione delle modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui;
- c) altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'Atto Costitutivo alla sua competenza.

Art. 9 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data e l'orario per la seconda convocazione.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione della Assemblea straordinaria dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta dall'Organo di Controllo nei casi previsti dalla Legge o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto entro; negli ultimi due casi l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 10 - Assemblea dei Soci - Presidenza

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina degli Organi statutarî o su altro argomento

di sua competenza.

Art. 11 - Assemblea dei Soci - Deliberazioni

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete. Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei voti dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione del patrimonio e la devoluzione dei beni residui, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto tra i candidati proposti dai Soci e individuati tra le persone fisiche da questi associati.

La candidatura presentata dal Socio viene sottoscritta dal candidato ed è accompagnata da linee programmatiche e curriculum.

Il Presidente, - il cui mandato ha la durata di un triennio con eleggibilità per non più di due mandati consecutivi - ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

In caso di dimissioni del Presidente, lo sostituisce il



Vice Presidente, che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione - Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone fisiche proposte dai Soci ed elette dall'Assemblea a seguito di candidatura sottoscritta ed accompagnata da curriculum e linee programmatiche.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da persone fisiche associate agli Enti aderenti all'Associazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e, salvo diverse prescrizioni di legge, prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, fino ad esaurimento della graduatoria, con delibera consiliare; i componenti così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo e quindi fino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di Controllo, abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (email, messaggistica e simili). Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o l'Organo di Controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di Controllo. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Art.15 - Il Consiglio di Amministrazione - Adunanza e deliberazioni

Le adunanze possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista nel rispetto della normativa vigente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanano o si astengono.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.



Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Tra i compiti del Consiglio di Amministrazione assume particolare rilevanza il coordinamento degli enti associati, che può essere espletato anche con l'identificazione di un incaricato all'interno del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Al fine di favorire il collegamento, il confronto e la consultazione dei Soci, il Consiglio di Amministrazione può istituire, per la durata del proprio mandato, un Comitato Consultivo Nazionale.

Il Comitato Consultivo Nazionale è composto almeno dai Presidenti di tutte le associazioni aderenti o loro delegati, dal Presidente e dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Consultivo Nazionale nomina un proprio Coordinatore, scelto tra i Presidenti delle associazioni aderenti.

Le modalità di lavoro del Comitato Consultivo Nazionale sono definite nel Regolamento.

Laddove richiesto, il Consiglio di Amministrazione interviene per supportare gli Enti associati in ambito gestionale e/o metodologico e, a titolo puramente consultivo, in caso di controversie interne agli Enti

associati.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e d'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sulle adesioni a eventuali organizzazioni nazionali o internazionali e su accordi di partenariato.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni il cui valore economico sia superiore a euro 100.000. Al di sotto di questa cifra non c'è bisogno dell'autorizzazione all'accettazione.

Il Consiglio delibera sulle domande di ammissione dei Soci, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai volontari per le attività prestate in conformità al Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge, ovvero facoltativamente, quale organo monocratico ovvero collegiale.

Nella ipotesi di organo collegiale, l'Organo di Controllo è formato, da un Collegio composto da tre Controllori, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti che abbiano specifici requisiti di indipendenza così come imposto dalla legge. Devono inoltre appartenere a specifiche categorie di soggetti qualificati indicate dalla legge e, nel caso di un Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei membri, che sarà designato dall'assemblea come Presidente.

I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per un triennio sino alla data di approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili.

Quando un componente dell'Organo di Controllo, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare l'Organo di Controllo, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.



Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo è stabilito all'atto della loro nomina.
Per quanto non indicato nello Statuto, ed in particolare per i poteri e i doveri dell'Organo di Controllo, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali nominati dall'Assemblea anche facoltativamente. L'attività di revisione è regolata dalla legge. L'Organo di Controllo qualora sia composto esclusivamente da membri iscritti al registro dei revisori, può essere incaricato anche della revisione legale.

Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri - Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, anche non associate agli Enti aderenti, nominate dall'Assemblea dei Soci tra persone di provata moralità e con adeguate capacità professionali.

I Probiviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un proprio Presidente.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione e/o di membro dell'Organo di Controllo.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 - 2399 del Codice Civile.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri - Competenze

Il Collegio dei Probiviri assume le proprie decisioni con equità e nel rispetto della legislazione vigente.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con giudizio inappellabile sul ricorso avverso la delibera di esclusione del Socio da parte dell'Assemblea dei Soci con le modalità e i tempi di cui all'art. 5.

Il Collegio dei Probiviri delibera inoltre, senza formalità di rito e con valore di arbitrato, su eventuali

controversie insorte tra gli Organi dell'Associazione e i loro componenti, tra gli Organi dell'Associazione e i Soci e tra i Soci, su materie comunque inerenti alla vita dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri può anche intervenire con sanzioni di richiamo scritto, diffida e censura.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi volontari o obbligatori dei Soci;
- c) dai contributi di singoli privati;
- d) da donazioni, eredità e lasciti;
- e) da eventuali contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, private, del Terzo Settore e di organismi nazionali, europei ed internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- f) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- g) proventi da raccolta fondi occasionale e continuativa, patrocinata, promossa e curata dall'Associazione o da altri in suo favore;
- h) beni immobili;
- i) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario;
- j) ricavi, rendite e proventi da attività diverse non prevalenti;
- k) ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati.



lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 23 - Bilancio e amministrazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, il bilancio dell'anno finanziario precedente e, una volta approvato, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio comprende lo Stato patrimoniale, il rendiconto e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art.24 - Bilancio sociale e informativa sociale.

L'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, ovvero facoltativamente, redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 25 - Libri

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione, il quale deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. La consultazione dei libri sociali deve avvenire presso la sede di conservazione degli stessi, durante gli orari di ufficio e alla presenza di persona incaricata dall'Associazione. L'associato può richiedere per iscritto ed ottenere, a proprie spese, copia dei libri sociali. L'associato è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza durante la consultazione.

Art. 26 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità



civile verso i terzi.

Art.27 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 28 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci determina le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui in conformità alla normativa vigente e nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i soci delle associazioni aderenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione del patrimonio e la devoluzione dei beni residui occorre la maggioranza qualificata di cui all'art. 11.

Allegato "c" del n. 6239
di raccolta

	SEZIONE	CF	DAI/APS	DELIBERA richiesta
1	AREZZO	92039060910	OVV	1
2	CASERTA	93019950614	OVV	1
3	CATANIA	93095610870	OVV	1
4	CATANZARO	97066340791	OVV	1
5	COSENZA	96031850781	OVV	1
6	FOGGIA	94064040713	OVV	1
7	FAGUOLA	91020030669	OVV	1
8	MANITOVA	91045610206	OVV	1
9	MATERA	91002480773	OVV	1
10	NUORO	91008320918	OVV	1
11	OSTUNO	90009590932	OVV	1
12	POTENZA	90212050760	OVV	1
13	REGGIO CALABRIA	92014340909	OVV	1
14	TERRACINA	92015460675	OVV	1
15	TRENTINO	96064020223	OVV	1
16	VERBIA	02170700488	OVV	1
17	VULturne	93028020768	OVV	1
		TOTALE		12
ASSOCIAZIONI APS				
1	ALCAMO-TRAPANI	94049820819	APS	1
2	ALCAMO-TRAPANI	96412960387	APS	1
3	AVELLINO	92017580845	APS	1
4	BAR	92028210729	APS	1
5	BIPITERRO-AGRI-VERI	90106550727	APS	1
6	BELLUNO	91026800259	APS	1
7	BENEVENTO	92077210620	APS	1
8	BERGAMO	95144850113	APS	1
9	BRINDISI	92005220740	APS	1
10	CAMPORASSO	92030960700	APS	1
11	CASTELL'ROGGERO	90015590943	APS	1
12	CERIGNOLA	90043890715	APS	1
13	FROSINONE	90037710806	APS	1
14	GALLURA	91009810792	APS	1
15	GROSSETO	01331810581	APS	1
16	LATINA	91220080998	APS	1
17	LECCE	91009920751	APS	1
18	LIVORNO	92015840602	APS	1
19	MARCA TREVIGIANA	03920950262	APS	1
20	MARSA	90015850660	APS	1
21	MILAZZO	92015330837	APS	1
22	NAPOLI	85192850638	APS	1
23	PARMA	92215930043	APS	1
24	PERUGIA	94011920546	APS	1
25	PISA	93006519056	APS	1
26	PLATY	92095740082	APS	1
27	RAVENNA	92073390392	APS	1
28	ROMA	90192400586	APS	1
29	SAN BENEDETTO	91039860043	APS	1

Provincia di Palermo
 Ufficio Provinciale di Promozione Sociale - (Fur. del. 1/10/2008)
 10/10/2008

AI

M

30	SIRACUSA	AIPO-ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI SIRACUSA-APS-ETS	90077360894	APS	1
31	SUD PONTINO	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE SUDPONTINO APS	90005550595	APS	1
32	TARANTO	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN DALLUS - sezione della Provincia di Taranto - APS-ETS	90082020737	APS	1
33	TERMINI IMERESE	AIPO ASSOCIAZIONI ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI TERMINI IMERESE APS-ETS	90016250829	APS	1
34	VENEZIA	AIPO - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI VENEZIA MESTRE - APS-ETS	91041330274	APS	1
35	VITERBO	AIPO-ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI VITERBO APS	90009040561	APS	1
			TOTALI		29
ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE AL RUNTS					
1	VIBO VALENZIA	Vibo Valentia		TOTALI	0
ASSOCIAZIONI DORMIENTI					
1	PAVIA	Paola		TOTALI	0
				DM/APS	DELIBERA richiesta
				TOTALI GENERALI	31

REGIO ASSOCIAZIONI CHE HANNO FATTO RISPONDERE LE SUE SEZIONI DI ADOZIONE A
 APO - ASSOCIAZIONI ITALIANE PERSONE DONNE CON INDIRIZZO DI DONNE (11) APS

LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OCTUBRE		NOVEMBRE	
1	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
2	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
3	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
4	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
5	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
6	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
7	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
8	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
9	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
10	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
11	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
12	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
13	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
14	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								
15	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI AOSTA (11) APS								

TOTALE
 OGV 12

ASSOCIAZIONI APS

LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OCTUBRE		NOVEMBRE	
1	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
2	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
3	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
4	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
5	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
6	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
7	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
8	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
9	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
10	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
11	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
12	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
13	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
14	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
15	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
16	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
17	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
18	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
19	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
20	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
21	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
22	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
23	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
24	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
25	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
26	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
27	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
28	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
29	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
30	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
31	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
32	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
33	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
34	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								
35	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DONNE - SEZIONE DI ALCAZAR (11) APS								

TOTALE
 OGV 28

TOTALE
 OGV 40



Handwritten signature or mark.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS. N.82 DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART.15 DEL D.LGS. N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010.